

Decreto 14 agosto 2025: nuove regole antincendio per università e AFAM

AUTORE: Alfonsina Capone

Keywords: decreto 14 agosto 2025, adeguamento antincendio, SCIA, scadenze, responsabili strutture, categorie B e C attività a rischio.

ABSTRACT

Il decreto 14 agosto 2025 introduce nuove regole antincendio per le università e le istituzioni AFAM, stabilendo scadenze differenziate per l'adeguamento degli edifici e dei locali. I responsabili delle strutture devono presentare una SCIA e adottare misure gestionali di mitigazione del rischio fino al completamento dei lavori. Il provvedimento mira a garantire la sicurezza delle persone e la conformità alla normativa antincendio entro il 2027.

Nuove regole antincendio per università e AFAM

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 agosto 2025 che definisce le nuove regole e le scadenze per l'adeguamento antincendio degli edifici, dei locali e delle strutture di pertinenza delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Il provvedimento rappresenta un tassello importante nel percorso di adeguamento alla normativa antincendio, stabilendo tempi e modalità di attuazione differenziati.

Il provvedimento è composto da tre articoli inerenti rispettivamente:

- art. 1: *“attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”;*
- art. 2: *“Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”;*
- art. 3: *“Entrata in vigore”.*

Analizziamo le disposizioni dei suddetti articoli...

Adeguamento antincendio università: scadenze 2025 e 2027 e obblighi dei responsabili

Con il decreto si cerca di coniugare la sicurezza delle persone e delle strutture con la necessità di garantire una pianificazione realistica degli interventi, infatti è stato stabilito all'art. 1 un cronoprogramma preciso che si articola su più fasi temporali con determinate scadenze:

- il 31 dicembre 2025;
- il 31 dicembre 2027.

Entro il **31 dicembre 2025**:

- "(...) i responsabili delle attività individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, relativo al **completo adeguamento dell'attività**, fatta salva, l'acquisizione del parere nel caso di deroga di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;*
- "(...) è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1 secondo comma, lettere a) e b) (**illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme**); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (**estintori**); 10 (**segnaletica di sicurezza**); 12 (norme di esercizio);"*

In sintesi i responsabili delle strutture universitarie e AFAM dovranno compiere due azioni fondamentali:

- richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività per le categorie B e C (corrispondenti rispettivamente ad **attività di medio e alto rischio**) ai sensi del DPR n. 151/2011;
- presentare una SCIA che attesti l'implementazione delle prime e più immediate misure di sicurezza (illuminazione, impianto diffusione sonora/allarme, estintori, segnaletica, specifiche di esercizio).

Il **31 dicembre 2027** rappresenta invece il termine ultimo per l'implementazione completa di tutte le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 26 agosto 1992, **presentando una nuova SCIA** che attesti il pieno rispetto della normativa.

L'art. 2 tratta delle misure gestionali di mitigazione del rischio che le istituzioni in oggetto dovranno adottare durante il **periodo transitorio**, cioè fino a quando non avranno completato tutti i lavori di adeguamento antincendio. Infatti *"i responsabili delle attività (...) nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano **idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione** del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi."*

Inoltre vengono fornite alcuni dei principali focus gestionali da adottare con appunto le "idonee misure di mitigazione", ossia:

- limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;*
- eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;*
- garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;*
- pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una **costante attività di sorveglianza** volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;*

- e) potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività (...);
- f) assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512;
- g) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- h) effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- i) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

L'articolo chiarisce i principali obiettivi delle disposizioni transitorie, ossia la necessità di tenere sotto controllo il carico incendio, di valutare attentamente il grado di affollamento, di formare i preposti e di informare i lavoratori sui rischi specifici, nonché di aggiornare il piano di emergenza in presenza di cantieri. Inoltre vincola il responsabile delle attività a registrare e documentare le attività di sorveglianza e le prove di evacuazione svolte, mentre la valutazione del rischio incendio deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti. In sostanza l'articolo disciplina le misure transitorie per garantire la sicurezza fino al pieno adeguamento antincendio delle strutture.

L'art. 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto ossia il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In sintesi:

il decreto segna l'avvio di una fase essenziale per la sicurezza del sistema universitario e formativo italiano, richiedendo un impegno coordinato di tutti gli attori coinvolti per garantire che gli obiettivi di sicurezza siano raggiunti nei tempi previsti senza compromettere la qualità dell'offerta formativa.